

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1051**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FEDERICI, MANUNZA, TUNIS e MULAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2002**

—————

Istituzione della corte d’appello di Sassari

—————

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge:		
CAPO I - Istituzione della corte d'appello della procura della Repubblica di Sassari .....	»	4
CAPO II - Disposizioni relative al personale .....	»	5
CAPO III - Disposizioni transitorie .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'azione svolta dal Parlamento e dal Governo, durante tutto il corso della precedente legislatura, per il sistema della giustizia, è stata improntata alla volontà di accrescerne l'efficienza e la funzionalità.

Il presente disegno di legge, già presentato nella XIII legislatura, intende porsi come completamento di un'attività di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse nel settore giudiziario, portando alle necessarie conclusioni l'opera iniziata con l'istituzione della sezione distaccata di corte d'appello di Sassari. Difatti, la domanda di giustizia in campo civile e l'esigenza di rapida risposta giudiziaria in campo penale, che sottostavano alla creazione del suddetto ufficio, piuttosto che diminuite, possono indubbiamente considerarsi aumentate.

Venendo al merito dell'intervento normativo proposto, si fa notare come lo stesso trovi le sue uniche e fondate ragioni giustificatrici nell'obiettivo situazione di sofferenza del sistema giudiziario dell'area geografica interessata: giova ricordare che Sassari e le altre sedi di tribunale del nord della Sardegna (La Maddalena, Olbia, Tempio Pausania) distano da Cagliari da 200 a 300 chilometri e sono penalizzate da insufficienti vie e mezzi di comunicazione.

La dipendenza da Cagliari sul piano organizzativo è fonte di notevoli disagi che incidono sulla funzionalità, a cominciare dall'applicazione del personale (di competenza del presidente della corte), per finire alle disfunzioni di carattere amministrativo e contabile.

Fanno capo a Sassari il tribunale di Nuoro, i relativi uffici di sorveglianza, nonché le maggiori strutture carcerarie dell'isola.

Il territorio della Sardegna, ivi compresa Nuoro, è interessato da gravissimi episodi di criminalità connessi alla presenza dei maggiori porti dell'isola e dei due aeroporti di Alghero ed Olbia, alla vicinanza con la Corsica ed allo sviluppo turistico di richiamo internazionale (Costa Smeralda).

Sussistono quindi le motivazioni, dopo dieci anni dall'istituzione della sede distaccata, per istituire definitivamente a Sassari la seconda sede di corte d'appello della Sardegna.

Per concludere, preme sottolineare che la predetta opera di razionalizzazione non presenta alcun costo aggiuntivo, trattandosi di mera trasformazione in ufficio giuridico autonomo di una sezione distaccata già esistente e che, dunque, continuerebbe a giovare della medesima struttura e del medesimo personale.

Venendo all'analisi puntuale delle singole disposizioni, si osserva che gli articoli 1 e 2 attengono all'istituzione del nuovo ufficio giudiziario ed alla conseguente modifica delle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario; gli articoli 3 e 4, invece, si preoccupano di stabilire modalità e tempi per la determinazione e copertura del relativo organico. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni relative ai procedimenti pendenti, atte ad impedire la dispendiosa e negativa movimentazione di fascicoli e carte processuali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### ISTITUZIONE DELLA CORTE D'APPELLO E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SASSARI

##### Art. 1.

*(Istituzione della corte d'appello e della procura generale della Repubblica di Sassari)*

1. È istituita la corte d'appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Sassari.

2. La sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari è soppressa dalla data d'inizio del funzionamento del nuovo ufficio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

##### Art. 2.

*(Variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario)*

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

## CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE  
AL PERSONALE

## Art. 3.

*(Determinazione dell'organico dell'ufficio giudiziario e nomina del capo e del dirigente della corte d'appello e della procura generale della Repubblica di Sassari)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte d'appello di Sassari e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data d'inizio del funzionamento del predetto ufficio giudiziario.

## Art. 4.

*(Copertura dell'organico della corte d'appello e della procura generale della Repubblica di Sassari)*

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte d'appello compresa nel circondario alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte d'appello compresa nel circondario alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 5.

*(Procedimenti pendenti)*

1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, sono definiti dalla corte d'appello di Sassari.



